



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 20 dicembre 2016

Deliberazione 2016/24/267

Oggetto: Giudizio Consorzio ASI della Provincia di Avellino +1 c/ omissis

Sentenza n.2519/2016 del Tribunale di Avellino.

Liquidazione competenze professionali Avvocato Orazio Gialanella e Avvocato Luca Iandolo.

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 10,30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1	Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2.	Giuseppe Biagio DI IORIO	-Componente	presente
3.	Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4.	Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5.	Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	-Membro effettivo	presente

Il Presidente, riconosciuta e fatta costatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio PIZZA.

IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la relazione resa dal funzionario istruttore che, in relazione all'oggetto, espone quanto segue :

"Il omissis con ricorso depositato in data 16.6.2010, assumendo di essere creditrice della somma complessiva di € 35.645,88 nei confronti del Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, per aver prestato, su incarico di quest'ultimo, attività professionale necessaria per l'appalto, mediante asta pubblica, dei lavori di costruzione dell'asse attrezzato "Valle Caudina Pianodardine" secondo lotto funzionale, ha chiesto al Tribunale di Avellino di ingiungere al suddetto debitore di pagare in suo favore tale somma oltre interessi e spese.

Il Tribunale di Avellino ha accolto il ricorso e con decreto n.804/2010 del 7.7.2010, ha ingiunto al suddetto Consorzio di versare al omissis la somma richiesta.

Il Consorzio ha predisposto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale chiamata in causa dell'A.T.I., costituita dalla Cooperativa Costruttori Società Cooperativa a r.l." e la "Rillo Costruttori S.r.l." al fine di ottenere l'estromissione dal giudizio.

Con sentenza n. 2519/2016 il Giudice del Tribunale di Avellino, Dott. Razzano:

- 1)ha rigettato l'opposizione;
- 2)ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dall'A.S.I. nei confronti della Cooperativa - Coopcostruttori a.s. a r.l. in amministrazione straordinaria ex d.lgs n. 270/1999;
- 3)in parziale accoglimento della domanda proposta dall'opponente nei confronti della Rillo Costruzioni s.r.l., ha condannato quest'ultima a rimborsare all'A.S.I. la somma che la stessa avrà pagato a omissis a titolo di compenso e rimborso spese per l'attività espletata in virtù del contratto di appalto per cui è causa, fino a concorrenza della somma complessiva di € 24.824,59 di cui € 88,14 per spese ed € 24.736,45, oltre Iva se dovuta ed interessi;
- 4)ha condannato, altresì, l'A.S.I. a rifondere le spese e competenze legali al omissis con distrazione al suo procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Orazio Gialanella, per € 6.394,00 per compensi, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed Iva e Cap, se dovute come per legge;
- 5)per quanto concerne, invece, il rapporto tra l'opponente e la Cooperativa Costruttori-Coopcostruttori s.c. a r.l. in amministrazione straordinaria, ha condannato l'A.S.I. a pagare le spese di lite che liquida in complessivi € 6.394,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed oltre Cap ed Iva se dovute come per legge;
- 6)infine, per quanto concerne il rapporto tra l'A.S.I. e la Rillo Costruzioni S.r.l., ha compensato per intero le spese di lite.

Con nota pervenuta in data 30 novembre 2016 prot. 4098 l'Avvocato Luca Iandolo, legale del Consorzio A.S.I. nel giudizio in oggetto, in virtù di determinazioni presidenziali n.52/2009 del 3 novembre 2009 e n.32/2010 del 21 luglio 2010, ha trasmesso, tra l'altro, la nota spese dell'Avv. Orazio Gialanella pari ad € 4.40 per spese liquidate in sentenza, € 6.394,00 per compensi liquidati in sentenza, spese generali al 15%, Cap ed Iva al lordo della ritenuta di legge.

Con la medesima nota l'Avvocato Luca Iandolo ha richiesto la liquidazione delle proprie competenze professionali applicando i medi per un compenso tabellare ex art.4, comma 5 pari ad € 7.254,00, € 3.989,70 quale totale variazioni in aumento ex art.4., comma 2 ed ex art.4, comma 8, spese generali al 15%, al lordo della ritenuta di legge per un totale di € 10.344,21.

Da tale somma si deve detrarre un acconto già percepito pari ad € 3.825,20 comprensivo di Iva, Cap e ritenuta d'acconto, per un totale di € 6.519,01."

Su richiesta del Consorzio l'Avvocato Luca Iandolo ha ricalcolato la parcella secondo i minimi.

Ritenuto alla luce della relazione istruttoria di autorizzare ed impegnare la spesa;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Autorizzare ed impegnare la spesa di € 9.334,01 a favore dell'Avvocato Orazio Gialanella, come liquidata con sentenza innanzi richiamata, comprensiva di CAP ed IVA.
- 3) Autorizzare ed impegnare la spesa di € 3.658,61 a favore dell'Avvocato Luca Iandolo, comprensivi di CAP, IVA.
- 4) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici ed all'Ufficio Contabile, nonché al Responsabile per la Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/2013.